



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

**INTEGRAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE
SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
PER IL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A.**

Il giorno 20 gennaio 2016 alle ore 12,00 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, si è tenuto un incontro

TRA

la delegazione di parte pubblica ed i rappresentanti della delegazione sindacale regionale;

- VISTO** il DPR 395/1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare, nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;
- VISTO** il CCNL del Comparto Scuola, sottoscritto il 29.11.2007, nel quale si prevede che, a seguito di contrattazione decentrata, siano definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
- VISTA** la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 la quale, da ultimo, chiarisce che i detti permessi possano essere usufruiti da personale con contratto a tempo determinato;
- VISTA** la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto "La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni - permessi per diritto allo studio";
- VISTA** la nota ministeriale prot. n. 1646 del 26 febbraio 2014 avente per oggetto "PAS. 150 ore diritto allo studio" relativa ai permessi retribuiti per motivi di studio per il personale docente che parteciperà ai percorsi abilitanti speciali;
- CONSIDERATO** l'elevato numero di richieste di permessi retribuiti per motivi di studio pervenute agli Ambiti Territoriali per le province del Piemonte;
- RITENUTO** necessario, in base alle indicazioni del MIUR contenute nella nota sopraindicata, rivedere ed aggiornare quanto disposto dalla Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA, siglata il giorno 14 novembre 2013 ed integrata in data 19 gennaio 2015 e 5 febbraio 2015, al fine di favorirne la concessione ai docenti richiedenti i permessi in questione;

la Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA, siglata il giorno 14 novembre 2013, **per il solo anno 2016, unicamente per quanto concerne il personale docente di ogni ordine e grado**, all'art. 1 ultimo comma, all'art. 3 comma 1, all'art. 4 punto 1), all'art. 4 punto 2) e all'art. 6) viene così integrata:

Art. 1 La comunicazione di cui al precedente comma verrà inviata a cura degli Ambiti **ultimo** Territoriali entro il 30 giugno 2016 secondo le successive indicazioni fornite **comma.** dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 3 La domanda di concessione, per l'anno solare 2016, dei permessi retribuiti per il

vel

cm

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**comma
1 bis.**

diritto allo studio può essere presentata nel corso del 2016, secondo i termini stabiliti dagli Ambiti Territoriali di competenza, da parte del personale ammesso ai TFA e ai corsi di abilitazione e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, secondo le modalità del precedente comma 1. Il personale ammesso ai TFA e ai corsi di abilitazione e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, che abbia fatto domanda nei termini di cui al comma 1, non deve ripresentare la domanda, restando salve eventuali integrazioni alla stessa.

**Art. 4
1) bis.**

Non sarà consentita l'estensione all'ulteriore anno fuori corso.

**Art. 4
2) bis.**

In considerazione del rilevante numero di domande di fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, ai docenti generalisti della scuola primaria sono riconosciute fino ad un massimo di n. 70 ore di permesso per il diritto allo studio per la frequenza dei corsi di formazione linguistica del 2° contingente e dei piani per la formazione linguistico metodologica della scuola primaria.

I criteri di quantificazione del numero di ore di permesso retribuito per il diritto allo studio da assegnarsi agli aventi titolo vengono determinati fino ai massimi di seguito indicati:

- a) frequenza di percorsi abilitanti speciali (PAS) e preparazione ai relativi esami che si svolgono nell'anno accademico 2015/16 fino ad un massimo di n. 80 ore (detratte le ore effettivamente fruite nel 2015 per il PAS della medesima classe di concorso);
- b) frequenza di percorsi abilitanti speciali (PAS) e preparazione ai relativi esami che si svolgono nell'anno accademico 2016/17 fino ad un massimo di n. 30 ore (limitatamente alla parte compresa nell'anno solare 2016);
- c) frequenza di corsi di abilitazione e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno e preparazione ai relativi esami fino ad un massimo di n. 100 ore;
- d) frequenza di corsi di formazione linguistica per docenti generalisti della scuola primaria e preparazione ai relativi esami fino ad un massimo di n. 70 ore;
- e) frequenza ai TFA (ad eccezione di quelli di sostegno) e preparazione ai relativi esami fino ad un massimo di n. 100 ore.

Con riferimento ai corsi di cui alle lettere a), b), d), gli Uffici di Ambito Territoriale delle provincie per il Piemonte, assegneranno rispettivamente n. 60 ore (a), 20 ore (b), 45 ore (d) per consentire l'immediata frequenza ai corsi, completando invece l'assegnazione delle rimanenti ore fino al limite massimo sopraindicato successivamente all'accantonamento delle ore per i corsi di cui alle lettere c) ed e) o, diversamente, in forza di specifica comunicazione concordata dallo scrivente USR e dalle OOSS firmatarie della presente integrazione.


Per le domande di fruizione di permessi per il diritto allo studio che perverranno nel 2016 (o pervenute nel 2015) e finalizzate alla frequenza dei corsi di cui alle lettere c) ed e), gli Uffici di Ambito Territoriale accantoneranno il numero massimo di ore indicate nelle stesse lettere c) ed e).

Predetto accantonamento sarà effettuato decorsi 30 giorni della scadenza del termine di iscrizione agli corsi di cui alle lettere c) ed e).

Successivamente sarà disposta l'assegnazione delle ore di permesso retribuito per il diritto allo studio per la frequenza dei corsi di cui alle lettere c) ed e) fino al limite massimo di 100 ore come precedentemente determinato.

Qualora la consistenza delle richieste relative ai corsi sopraindicati (lettere a), b), c), d), e)) superi il contingente orario disponibile, il numero di ore da assegnare per i frequentanti i corsi di formazione linguistica per docenti generalisti della scuola primaria, i percorsi abilitanti speciali che si svolgono nel 2015/2016, i percorsi abilitanti speciali che si svolgono nell'a.s. 2016/2017, i corsi di abilitazione e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno ed i TFA viene ridotto in misura proporzionale rispetto ai criteri di quantificazione indicati nel presente punto 2) bis.

Qualora dopo l'assegnazione di ore, effettuata secondo i criteri del presente art. 2bis, ai frequentanti i sopraindicati corsi di cui ai punti a), b), c), d), e), residui un eventuale contingente orario, gli Uffici di Ambito Territoriale possono aumentare la misura oraria indicata per i frequentanti percorsi abilitanti speciali che si svolgono nel 2015/2016 fino a 90 ore e per frequentanti percorsi abilitanti speciali che si svolgono nel 2016/2017 fino a 40 ore.



All'interno delle ore di permesso retribuito per il diritto allo studio concesse dagli Uffici di Ambito Territoriale, determinate secondo i criteri di cui alle precedenti lettere a), b) c), d) e), può essere riconosciuta la fruizione di ore di diritto allo studio anche per le ore di tirocinio, se previste nell'organizzazione dei corsi di riferimento.

Il contingente orario che residua dopo l'assegnazione ai frequentanti i corsi di cui ai punti a), b), c), d), e), e dopo l'eventuale aumento disposto nei riguardi dei frequentanti i PAS negli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 può essere assegnato ai richiedenti i permessi retribuiti per il diritto allo studio per la frequenza e preparazione ai relativi esami dei corsi di cui al punto 3) dell'art. 4 della CIR siglata il 14 novembre 2013. L'eventuale contingente destinato ai corsi del punto 3) dell'art. 4 succitato sarà ripartito proporzionalmente, con eventuale riduzione, fra i richiedenti.

Le eventuali ore che residuano dal contingente assegnato per la frequenza ai corsi di cui al punto 3) dell'art. 4 della CIR vanno ripartite in misura proporzionale per i frequentanti i corsi di cui ai punti 4) e 5) dello stesso art. 4.

Gli Uffici di Ambito Territoriale delle provincie del Piemonte assegneranno i permessi per il diritto allo studio al personale, in servizio nella provincia di rispettiva competenza, ammesso ai percorsi abilitanti speciali per l'a.s. 2015/2016 e 2016/2017, ai TFA e ai corsi di abilitazione e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nel corso dell'anno 2016.

Come indicato nella nota del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Dipartimento per l'istruzione - prot. n. 13391 del 11/12/2013 i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati ai docenti in ruolo appartenenti alle classi di concorso in esubero costituiscono attività di formazione obbligatoria cui è tenuta l'amministrazione per legge. Pertanto la partecipazione ai predetti corsi di formazione non influisce sul contingente del 3% fissato per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (150 ore) di cui all'art. 3 del succitato DPR 395/88 e il rilascio del necessario permesso non è soggetto a valutazione discrezionale da parte del Dirigente scolastico.


Art. 6 I permessi per il diritto allo studio sono concessi al personale, così come sopra
comma individuato, fino ad un limite massimo di 150 ore individuali annue riferite all'anno
1 solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

Nulla è modificato per l'accoglimento delle richieste del personale ATA, in ordine alle modalità stabilite dalla Contrattazione Integrativa Regionale del 14 novembre 2013, entro i limiti del contingente provinciale riferito a detto personale.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Fabrizio MANCA



IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe BORDONARO




IL FUNZIONARIO AMM.VO

Dott. Guido MALLAMACI




LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE


FLC CGIL




GISL Scuola



UIL Scuola



SNALS



GILDA - UNAMS

